

S T A T U T O

Art.1

E' costituita ai sensi del D. Lgs n. 460/1997, l'Associazione senza fini di lucro di utilità sociale denominata "DOCEMUS TRAINING-SCHOOL THEORY AND PRACTICE FOR IMPROVING SPECIALISTIC MEDICINE ONLUS", per brevità "DOCEMUS ONLUS".

Detta associazione dovrà utilizzare in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Essa ha sede in Pacentro (AQ), vico III, Largo Aia nn. 4/5.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità Sociale.

La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.2

La Associazione si ispira a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo;
- c) istruzione e formazione teorico-pratica per il personale sanitario dei Paesi di cui sopra;
- d) beneficenza;
- e) tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e territorio.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- realizzare interventi e iniziative volte alla sensibilizzazione e alla sollecitazione di donazioni e contributi e crescita del patrimonio e delle relazioni anche tramite la realizzazione di specifici eventi, progetti o attività specifici, incontri e manifestazioni in occasione di festività, ricorrenze e altro;
- costruire e gestire strutture sanitarie, didattico-cliniche e ogni tipo di struttura idonea per effettuare diagnosi e terapie, nonchè per offrire assistenza e ospitalità ai malati e alle loro famiglie;
- ideare studi, analisi e progetti propositivi, anche volti a favorire la ricerca scientifica nel campo della medicina, concernenti i punti precedenti da proporre alle Amministrazioni Locali e agli Enti Pubblici;
- attuare e perseguire iniziative sociali e culturali atte a promuovere un confronto pluralistico mediante attività di informazione, di studio e di ricerca, manifestazioni, dibattiti e in generale attraverso tutte le iniziative che riguardano gli scopi dell'associazione e che possono

contribuire al suo conseguimento;

- svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;

- ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle proprie attività, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzione e contratti, affiliarsi o associarsi ad altre associazioni, acquistare e locare beni mobili e immobili.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà gestire le sue attività anche attraverso la stipula di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, contratti, sia con enti pubblici che Enti ed aziende private aventi o meno scopi e finalità simili.

Art. 3

L'Associazione non ha scopi di lucro, gli associati vi partecipano su base volontaria ed a titolo gratuito; l'Associazione può, in casi particolari o quando l'organizzazione dell'attività lo dovesse ritenere necessario, avvalersi di professionalità esterne e/o assumere direttamente personale dipendente, anche attingendo tra i propri associati.

Art. 4

La struttura organizzativa dell'Associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnino per realizzarli.

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e che otterranno l'ammissione da parte del consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Essi saranno tenuti a pagare una quota di ammissione e una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato

di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo o che dia adesione a movimenti o associazioni con finalità in contrasto con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, con voto unanime, quali soci onorari persone che si siano distinte particolarmente nel campo della solidarietà sociale o che siano particolarmente meritevoli per impegno nell'ambito socio-sanitario.

Tutti i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per qualsiasi altra deliberazione.

Art. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Segretario - Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 7

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione e il bilancio dell'esercizio

sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito alla nomina del Consiglio direttivo e ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sul trasferimento della sede e sulle modifiche dello statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante invio a tutti i soci dell'ordine del giorno, con lettera raccomandata, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno tre ore dopo la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non possono comunque modificare la denominazione dell'Associazione nonchè gli articoli riproducenti le norme inderogabili in materia di

O.N.L.U.S..

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere per cooptazione, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Art. 9

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare,

di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente, in prima persona o avvalendosi del Segretario-Tesoriere, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli organi dell'Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi.

Art. 10

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di rendiconto, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. Un riepilogo in forma schematica va affisso nella sede in maniera ben visibile.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11

L'associazione non si può sciogliere per delibera dell'assemblea ma solo per inattività della stessa protratta per oltre due anni.

I liquidatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 12

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

Firmato: Nubile Giuseppe - Stante Tommaso - Fabio Savini -
Bianca Agostinelli - Paolo De Cristofaro - Alfonso Pennelli -
Tucci Enzo - Trave Giuseppe - Santoro Renato - Livio
Fallavollita - Federico Magnante Trecco notaio.